



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 89 DEL 07/12/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA E TRANSITO IN VIA BRUNETTA PER LAVORI

Vista l'istanza inoltrata in data 01.12.2020 dalla ditta SirtiEnergia, acclarata al n. 11777 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura di via Brunetta, al fine di consentire lavori di ribaltamento della linea di bassa tensione sulla nuova pianificazione, per conto della ditta e-distribuzione;

Preso atto che i lavori sono previsti per il giorno 09.12.2020 e in caso di maltempo si protrarranno nei giorni successivi;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta ed il traffico veicolare nella via;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 9,00 e fino al termine dei lavori previsto per le ore 16,00 del giorno 09 dicembre 2020:

- sia disposta la chiusura della via Brunetta nel tratto interessato dai lavori, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco;
- sia istituito il divieto di sosta in via Brunetta, nel tratto compreso tra il civico n. 12 e il civico n. 42;

E' fatto salvo in ogni caso, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;**
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ENNIO CAFFO